

Sentenza 692/2025

Repertorio 734/2025

Concordato 2/2025
Minore



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

in persona del giudice unico, dott. Stefano Cardinali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del concordato minore iscritto al n. 1937/24, introdotto da Francesca Romana Righi con ricorso depositato il 24/12/24.

Vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato minore depositata il 24/12/24 da Francesca Romana Righi, contenente la proposta formulata ai creditori e il piano finalizzato alla sua esecuzione;

visto il decreto del Tribunale in data 22/3/25, con il quale, all'esito delle integrazioni richieste, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 78 CCII, onerando l'OCC di depositare, una volta scaduto il termine per la manifestazione delle adesioni dei creditori, una relazione sul raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e alla proposizione di eventuali contestazioni;

vista la relazione dell'OCC, nella quale, dato atto delle comunicazioni inviate a tutti i creditori, ha riferito che, nel termine assegnato, erano pervenute le comunicazioni dei creditori Andrea Noschese e Massimo Cesaroni, che avevano precisato di non avere alcuna contestazione da sollevare in ordine alla proposta, e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che, senza formulare



alcuna manifestazione di dissenso, ha precisato il proprio credito in misura lievemente maggiore rispetto a quella indicata nel piano; rilevato che, come riferito dall'OCC, i creditori Agenzia delle Entrate, E.N.P.A.P. e Giuditta Veronese non hanno inviato alcuna comunicazione e deve quindi intendersi che abbiano prestato consenso alla proposta ai sensi dell'art. 79, terzo comma, CCII; che, in mancanza di manifestazioni di dissenso da parte di tutti i creditori la proposta deve ritenersi approvata ai sensi dell'art. 79 CCII e che, come già rilevato in sede di dichiarazione di apertura della procedura, devono ritenersi sussistenti i presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano, dovendosi considerare il lieve scostamento del passivo concordatario indicato rispetto al maggior credito indicato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, se anche ne venisse accertata la consistenza nella misura da ultimo comunicata, non influente sulla sua fattibilità;

P.Q.M.

omologa il concordato minore alle condizioni indicate nella proposta depositata da Francesca Romana Righi il 24/12/24;
dichiara chiusa la procedura;
dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma.
Roma, 26/6/25.

Il giudice
dott. Stefano Cardinali

